

# **COMUNE DI LEFFE**

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**INDICE SISTEMATICO**

**TITOLO I  
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

Art. 1 - Istituzione della tassa	pag. 3
Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	pag. 3
Art. 3 - Gettito della tassa e costo del servizio	pag. 5
Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni	pag. 5
Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 8

**TITOLO II  
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

Art. 6 - Parametri	pag. 9
Art. 7 - Locali ed aree tassabili	pag. 9
Art. 8 - Computo delle superfici	pag. 10
Art. 9 - Tariffe per particolari condizioni d'uso - Riduzioni	pag. 11
Art. 10 - Agevolazioni	pag. 12
Art. 11 - Classificazione dei locali ed aree	pag. 13
Art. 12 - Deliberazioni di tariffa	pag. 14
Art. 13 - Tassa giornaliera	pag. 15

**TITOLO III  
DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE**

Art. 14 - Denunce	pag. 16
Art. 15 - Accertamento e controllo	pag. 16
Art. 16 - Riscossione	pag. 18
Art. 17 - Funzionario responsabile	pag. 18
Art. 18 - Rimborsi	pag. 19
Art. 19 - Sanzioni	pag. 19
Art. 20 - Contenzioso	pag. 20

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21 - Disposizioni transitorie	pag. 21
Art. 22 - Abrogazioni	pag. 21
Art. 23 - Norme di rinvio	pag. 22
Art. 24 - Validità del Regolamento	pag. 22

**TITOLO I  
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

**Art. 1  
Istituzione della tassa**

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 22.2.1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento. DEL. N. 21/93  
MODIFICATO  
CON  
ALL'ART. 21,  
COMMA 4 2),  
LETTERA C)  
DEL DECRETO  
RANCI  
C. L. C. S. 22/97)
2. Per le ipotesi previste dal successivo art. 13 si applica, in luogo della tassa annuale, una tassa giornaliera di smaltimento, con i criteri e le modalità ivi previsti.
3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio, né essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del D. Lgs n. 507/93 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.
4. Per quanto attiene la determinazione del costo di esercizio di cui al comma precedente, si fa rinvio al precitato art. 61 del D. Lgs n. 507/93.

**Art. 2  
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, come previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati approvato con Delibera del Consiglio comunale n° 46 del 21 Giugno 1996 e divenuta esecutiva il 31 Luglio 1996.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.: 10.9.1982 n. 915, in conformità dell'art. 59 del D. Lgs n. 507/93.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa per i locali e le aree situati ad una distanza superiore a quella minima prevista dal regolamento per il servizio di nettezza urbana.

La distanza sopraindicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal precedente comma 3. Le condizioni previste al presente comma, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il limite di riduzione previsto dal precedente comma 3.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite di riduzione previsto dal precedente comma 3.

**Art. 3**

**Gettito e costo del servizio**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 70%, per quegli Enti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n° 504, al 100% per gli Enti di cui alla lettera a) del predetto Decreto, del predetto costo.  
Per gli altri Enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio.
2. Il costo del servizio, di cui al precedente comma 1, comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate o consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 4 Ottobre 1986 n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto di esercizio.
3. Dal costo, determinato in base al disposto del precedente comma 2, sono dedotte, per quota percentuale corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982 n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, diminuite di un importo pari alla riduzione della tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente, previsto all'art. 10(11) comma 1 lettera a) del presente Regolamento (art. 67 comma 2 del D. Lgs. 507/93).
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa dal comune viene dedotto un importo determinato nel presente Regolamento al 5% (tra il 5 e il 15%), a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni (di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del DPR 915/82). L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione sarà computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

**Art. 4**

**Presupposto della tassa ed esclusioni**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in maniera, continuativa, nei modi previsti dal regolamento comunale di nettezza urbana approvato con Delibera Consiliare n° 46 del 21 Giugno 1996 e divenuto esecutivo il 31 Luglio 1996.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## COMUNE DI LEFFE

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati (assimilati) in regime di privativa comunale per effetto delle norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.

Non sono, pertanto, soggette alla tassa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa tutte le restanti superfici degli insediamenti industriali, e pertanto qualsiasi superficie adibita a magazzino e deposito indipendentemente dalla sua destinazione d'uso.

Di conseguenza sono soggetti alla tassa:

- i magazzini e depositi di materia prima;
- i magazzini e depositi di semilavorati;
- i magazzini e depositi di prodotti finiti;
- i magazzini e depositi di prodotti finiti destinati alla commercializzazione ed alla vendita;

- i magazzini e depositi che si presume non producano rifiuti speciali e pertanto non assimilati ed assimilabili agli urbani, ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) le porzioni di superficie degli insediamenti industriali artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che " per qualità " non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo, con esclusione delle stalle, dei fienili e delle serre a terra;

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1 , comma 2-ter , del D.L. n. 527/88 come convertito con legge n. 45/1989 , adibite a : sale operatorie ; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia , di radioterapia , di riabilitazione e simili ; reparti e sale di degenza che , su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

## COMUNE DI LEFFE

Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie :  
gli uffici; i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive ;  
le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali , diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa;

e) le superfici , diverse da quelle sopra indicate , dove si formano quegli altri rifiuti speciali , tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e) devono presentare all'Ufficio Tributario del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi.

Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con :

- fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali , prevista dalle vigenti disposizioni di legge,
- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.3 comma 5, del D.L. n. 397/88 convertito nella legge n. 475/88 (fotocopia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione) ;
- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali , tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia ( art.3 ,comma 3, del D.L. n. 397/88 convertito nella Legge n. 475/88 ) . Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

6. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

7. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Resta ferma l'obbligazione - di dichiarazione e di versamento della tassa - di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali, ad esempio, gli alloggi di custodia e simili.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle parti comuni delle fattispecie contemplate nel successivo comma 3.

8. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



9. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

**Art. 5**

**Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.  
Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri, con le modalità e la documentazione di cui all'art. 3, comma 3, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero di ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dal successivo art. 18, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste dal successivo art. 9 - imputabili al cambio di destinazione d'uso di un cespite tassabile o all'aumento o alla diminuzione della sua superficie tassabile, ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni della tassa contemplate dal precedente art. 4 - nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti , producono i loro effetti:
  - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse , se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 15;
  - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la denuncia di variazione , se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

**TITOLO II  
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

**Art. 6  
Commisurazione della tariffazione**

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento, oppure, per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani ed al costo dello smaltimento

Applicando il comune il sistema di raccolta differenziata "sacco secco - sacco umido", come previsto dal "Regolamento Comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili ai rifiuti urbani", la tassazione viene articolata in funzione dei maggiori (frazione umida indifferenziata) o minori (frazione secca riciclabile) costi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Utenza.

In conseguenza le tariffe sono articolate in funzione del tipo di rifiuto che la destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte potenzialmente produce:

- a) prevalentemente umido-indifferenziato (negozi di alimentari, bar ristoranti e simili)
  - b) prevalentemente secco-riciclabile (negozi altri generi, uffici e simili)
  - c) misto reso in forma differenziata (sacco secco - sacco umido) (abitazioni, alberghi ..)
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

**Art. 7  
Locali ed aree tassabili**

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori ( ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);
- tutti i vani principali secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi ( compresi quelli diurni ed i bagni pubblici ), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani ( uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, (escluse le aree scoperte pertinenziali ed accessorie non adibite a verde) così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ( sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al precedente articolo 3, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi:

#### **Art. 8**

#### **Computo delle superfici**

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

**Art. 9**

**Tariffe per particolari condizioni di uso – Riduzioni**

1. E' facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree adibite a verde, per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nei limiti del 25%.
2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nei precedenti artt. 4 e 7 (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde), sono computate nel limite del 50%.
3. La tariffa unitaria è ridotta come da deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20.02.2003 come segue:
  - a) per le abitazioni con unico occupante: **riduzione del 50% (tariffa al 50%)**;
  - b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: **riduzione del 40% (tariffa al 60%)**;
  - c) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni: **riduzione del 40% (tariffa al 60%)**;
  - d) nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: **riduzione del 40% (tariffa al 60%)**;
  - e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: **riduzione del 30% (tariffa al 70%)**.

Le riduzioni di cui ai punti sopra non sono fra loro cumulabili sulla stessa unità immobiliare.

3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## COMUNE DI LEFFE

### Art. 10 Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dalla tassa di cui all'art. 3 ed alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni :
  - a) riduzione della tariffa al 40 % ( riduzione del 60 % ) parificata alla riduzione spettante per le categorie con servizio parziale da applicare dall'anno successivo a quello ove si riscontrano interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuto ( produttivo . commerciale , di servizio , industriale , artigianale ecc. con la sola esclusione delle civili abitazioni ) per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61 , comma 3 , del D.Lgs. 507/93.

Si precisa inoltre che :

L'esonero dalla privativa comunale per avvio al recupero :

- non può essere previsto a priori in sede di assimilazione ma è determinato in concreto dal successivo verificarsi della condizione dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o in mancanza altro idoneo documento ai sensi dell'art. 10, comma 3 , lett. b ) e dell'art. 49 , comma 14 , del citato D.Lgs. n. 22/97 ( per i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata pubblica , assoggettati a recupero presso insediamenti industriali in base agli accordi di programma di cui all'art. 22 , l'esonero dalla privativa riguarda la sola attività di recupero );
- comporta l'esclusione dall'obbligo di conferire al servizio pubblico i rifiuti assimilati avviati al recupero a conseguentemente il diritto ad una riduzione a consuntivo della tariffa – tributo ( e , a decorrere dal 2000 , della tariffa – corrispettivo ) .
- può essere concesso ai soli utenti con una superficie dell'insediamento produttivo totale ( inerente all'attività professionale , imprenditoriale , commerciale di servizio ecc. ) superiore a mq. 1000 .

Inoltre , la determinazione a consuntivo della riduzione spettante comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa ( ed in futuro , di tariffa ) iscritta preventivamente a ruolo o comunque riscossa nei confronti degli operatori ma successivamente risultante non dovuta.

- b) sono esonerati dalla tassa i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento ;
- c) sono altresì , esonerate dalla tassa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune . L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile del settore Servizi Sociali del Comune , attestante la sopracitata circostanza.

- 2) Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, con iscrizione a ruolo della tariffa ridotta del 60% relativamente all'anno d'imposta in oggetto (anno di prima istanza ) e successivi, con obbligo da parte del contribuente di presentare annualmente la documentazione che comprova tale diritto.

L' Ufficio Tributi provvede a verificare tale documentazione ed a controllare quanto richiesto attraverso i propri mezzi (con verbali di organi esterni che comprovino quanto richiesto dai singoli contribuenti).

Nel caso in cui si verificasse discordanza tra quanto richiesto e quanto verificato, con conseguente negazione della riduzione, l'Ufficio provvederà automaticamente al recupero del 60% accordato anticipatamente, con l'applicazione delle relative sanzioni a norma di Legge.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

- 3) Le predette riduzioni ed esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**Art. 11****Classificazione dei locali ed aree**

1. Agli effetti della determinazione della tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs n. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle sottoelencate categorie secondo il loro uso e destinazione:

**Classi e sottoclassi in cui viene articolata la tariffazione**

<b>COD</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1.	ABITAZIONI
2.	ABITAZIONI Fuori Centro Abitato con regolare servizio
3.	ABITAZIONI Fuori Centro Abitato con servizio parziale (1)
4.	ABITAZIONI Unico Occupante (2)
5.	ABITAZIONI Stagionali (2)
6.	ALBERGHI (aree residenziali)(3)
7.	CINEMA TEATRI
8.	DISCOTECHES
9.	MENSE AZIENDALI
10.	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI / SERVIZI
11.	BANCHE - ASSICURAZIONI
12.	ARTIGIANI - Piccoli laboratori
13.	ATTIVITÀ DI SERVIZIO (4)
14.	INDUSTRIE Produzione
15.	AUTOSERVIZI - AUTOTRASPORTI - AUTOSCUOLE - AMBULANTI
16.	AREE SCOPERTE (Distributori)
17.	PARCHEGGI COPERTI e simili
18.	NEGOZI - COMMERCIO ALIMENTARI
19.	COMM. ALIMENTARI STAGIONALI
20.	NEGOZI GENERI ORTOFRUTTICOLI
21.	NEGOZI COMMERCIO FIORI E PIANTE
22.	SUPERMERCATI - IPERMERCATI
23.	BAR CAFFÈ - HAMBURGERIE
24.	RISTORANTI - PIZZERIE
25.	NEGOZI ALTRI GENERI
26.	NEGOZI ALTRI GENERI STAGIONALI
27.	COMMERCIO ALL'INGROSSO
28.	CHIOSCHI
29.	CASE DI RICOVERO CASE DI CURA
30.	SCUOLE, ASILI, ORATORI
31.	ASSOCIAZIONI

(1) Vie e/o zone ove il servizio non viene di norma effettuato "porta a porta", ma in luoghi di conferimento unico, normalmente inizio Via.

(2) Possibilità di riduzione della tariffa, su richiesta dell'interessato, di un terzo

(3) Il bar e il ristorante esistenti nell'albergo saranno tassati separatamente, applicando le relative tariffe (Cod. 23 e 24)

(4) Attività di servizio: artigiane-industriali-cooperative-individuali.

Integrato con elenco allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 115 del 03.06.1999.



## COMUNE DI LEFFE

Via Papa Giovanni XXIII, 8 24026 L E F F E (Bg)

tel. 035/731522 fax.035/732055 C.F. 81002090165 P.I.00246420160

### ATTIVITÀ' ARTIGIANE ED INDUSTRIALI DI SERVIZIO DA INCLUDERE AL CODICE 13.

- BARBIERI
- PARRUCCHIERI DA UOMO E PER SIGNORA;
- LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE;
- IDRAULICI;
- ELETTRICISTI;
- ATTIVITÀ' DI RIPARAZIONI DI QUALSIASI TIPO TRA CUI:
  - riparazioni di autoveicoli
  - riparazioni pneumatici
  - motocicli,
  - apparecchi elettrici
  - orologi e gioielli
  - beni di consumo
  - calzature ed articoli in cuoio.
- ATTIVITÀ' VARIE DI MANUTENZIONE;
- ISTITUTI DI BELLEZZA E DEL BENESSERE FISICO;
- SERVIZIO DI MANICURE E PEDICURE;
- SERVIZIO DI POMPE FUNEBRE ED ATTIVITÀ' CONNESSE;
- STABILIMENTI IDROTERMALI E IDROPINICI;
- COLLAUDI E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI;
- CONTROLLO DI QUALITÀ' E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI;
- STUDI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA;
- AGENZIA DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI;
- SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE;
- SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA;
- SERVIZI DI INVESTIGAZIONE;
- SERVIZI DI PULIZIA;
- SERVIZI DI DISINFESTAZIONE;
- STUDI FOTOGRAFICI;
- LABORATORI FOTOGRAFICI PER LO SVILUPPO E STAMPA;
- ATTIVITÀ' DI AEROFOTOCINEMATOGRAFIA;
- CONFEZIONAMENTO DI GENERI ALIMENTARI;
- CONFEZIONAMENTO DI GENERI NON ALIMENTARI;
- ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI;
- DATTILOGRAFIA E FOTOCOPIATURA;
- TRADUZIONI E INTERPRETARIATO;
- RICHIESTA CERTIFICATI E DISBRIGO PRATICHE;
- DISTRIBUZIONE MATERIALE PROPAGANDISTICO, COMPILAZIONE GESTIONE INDIRIZZI ED ELENCHI;



- IMPRESE ED ENTI DI GESTIONE ESATTORIALE;
- AGENZIE DI RECUPERO CREDITI;
- AGENZIA DI DISTRIBUZIONE DI LIBRI, GIORNALI E RIVISTE;
- .SERVIZI DI GESTIONE DI PUBBLICI MERCATI E PESE PUBBLICHE;
- DESIGN E STILING RELATIVO A TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE;
- GIOIELLERIA, MOBILI E ALTRI BENI PERSONALI E PER LA CASA;
- ATTIVITÀ' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE;
- ALTRE ATTIVITÀ' DI SERVIZI;
- ATTIVITÀ' DELLE LAVANDERIE PER ALBERGHI, RISTORANTI, ENTI E COMUNITA';
- SERVIZI DOMESTICI PRESSO FAMIGLIE E CONVIVENZE;
- ALTRI SERVIZI;
- ATTIVITÀ' DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI;
- AGENZIE IMMOBILIARI;
- STUDI DI CONSULENZA FINANZIARIA ED INFORMATICA;
- STUDI DI RICERCA;
- STUDI PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI;
- STUDI MEDICI - STUDI DI RADIOLOGIA E TERAPIA - LABORATORI DI ANALISI E DI ATTIVITÀ' SANITARIE;
- STUDI VETERINARI;
- STUDI DI ASSISTENZA SOCIALE;
- ATTIVITÀ' DI GESTIONE DI STADI, PISCINE, CAMPI DA TENNIS, IMPIANTI POLIVALENTI IMPIANTI SPORTIVI PALESTRE , SALE DA GIOCO;
- DISCOTECHE ;
- STUDI DI STAMPA E DI GIORNALISMO;
- ORGANIZZAZIONI SPORTIVE ;
- UFFICI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ' DI SERVIZIO DI CUI SOPRA.

2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenute nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
3. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
4. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto (quali, ad esempio, un'attività artigianale ed una di commercializzazione, anche di merci diverse da quelle prodotte nell'ambito dell'attività artigianale), la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

#### **Art. 12**

#### **Deliberazioni di tariffa**

1. Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato ai sensi dell'art. 25 del D.L. 2.3.1989 n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24.4.1989 n. 144, dell'art. 21 del D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19.3.1993 n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

**Art. 13**  
**Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50% .
3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs n. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
6. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

**TITOLO III**  
**DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

**Art. 14**  
**Denunce**

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare all'Ufficio Tributario Comunale, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati : per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Tributario Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

**Art. 15**  
**Accertamento e controllo**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributario Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 4, comma 1, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

## **COMUNE DI LEFFE**

### **Art. 16**

#### **Riscossione**

L'importo del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al comma 1 dell'art. 15, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile di cui all'art. 17 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi.

Nei ruoli suppletivi sono di regola iscritti gli importi od i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in due rate con cadenza bimestrale.

Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 112 del 13 aprile 1999.

### **Art. 17**

#### **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del suddetto funzionario entro 60 giorni dalla nomina.

**Art. 18**  
**Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'Ufficio Tributario Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5, è disposto dall'Ufficio Tributario entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al quarto comma del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso del tributo non dovuto il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Lo sgravio o rimborso è disposto dall'Ufficio Tributario entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

**Art. 19**  
**Sanzioni**

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

## **COMUNE DI LEFFE**

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 4 , comma 4 , si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni l'Ufficio Tributario Comunale provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 18.

### **Art. 20 Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs 31.12.1992 n. 545 e al D. Lgs 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Ministero delle Finanze, Direzione Regionale Entrate della Lombardia - Sezione staccata di Bergamo.

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 21  
Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dall'art. 4, dall' art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 e dall'art. 11, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.
2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'art. 14, sono presentate per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1997 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono parti comuni del condominio di cui art. 1117 del Codice civile. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 4, sono presentati entro il 30 settembre 1997 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili a decorrere dall'anno 1998. Le richieste di riduzione di cui all'art. 9, commi 3 e 4, sono presentate per l'anno 1997 entro il 20 Gennaio 1997 e le relative riduzioni hanno effetto con il ruolo 1997.
3. Per l'anno 1996 sono applicate le tariffe approvate dalla Giunta Comunale, in base ai privilegiati criteri di commisurazione, ed il predetto potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'art. 3 - comma 2 - del D. Lgs 30.12.1992 n. 504, è esteso fino al 30 Novembre 1996.  
Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 1, commi 3 e 4, per l'anno 1997 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo non inferiore al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10.9.1982 n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione sarà computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1998.
4. Per l'anno 1997, la denuncia relativa alle superfici di cui all'art. 4 e le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce relative alle superfici, sono presentate entro il 20 gennaio 1997.

**Art. 22  
Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.



**Art. 23**  
**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, integrazioni e abrogazioni.

**Art. 24**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione nelle forme di Legge.  
Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria od incompatibile con il presente Regolamento, si deve ritenere abrogata.